TRIBUNALE DI FORLÌ LAVORO E PREVIDENZA Causa n. 709/2016

promossa da (avv. Pasquale Marotta);

nei confronti del M.I.U.R. – Uffici Scolastici Regionali per l'Emilia Romagna, il Lazio e la Toscana (dott. Giuseppe Pedrielli ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.)

avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa;

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, designato per la trattazione del procedimento in oggetto, a scioglimento della riserva assunta;

letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

premesso:

che la ricorrente chiede, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al C.C.N.i. per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" e previa disapplicazione degli atti presupposti e conseguenti (specie il provvedimento di trasferimento presso l'Ambito Emilia Romagna 0008, scuola primaria), l'accertamento del relativo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario negli aa. ss. 2003/2008 nella stessa misura relativa al servizio statale (15 punti), nonché alla valutazione di 4 anni di servizio pre – ruolo (2002/203, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) svolto in scuola di infanzia statale (12 punti), con assegnazione nella Provincia di Latina o nelle Province in subordine indicate di Roma e Rieti;

che la stessa deduce, a fondamento della domanda: di essere docente di ruolo su posto comune; di avere due figli di età inferiore ai sei anni; di aver stipulato contratto di lavoro con decorrenza dall'1.9.2015 nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena; di aver partecipato alle procedure di



mobilità per l'a.s. 2016/2017; di non essersi vista attribuire il punteggio complessivo di n. 51 punti bensì colo n. 33 punti, venendo valutato il servizio pre – ruolo statale solo per tre anni e non venendo del tutto valutato il servizio pre – ruolo presso la scuola paritaria; di essere stata trasferita alfine presso l'Ambito 0008 dell'Emilia Romagna;

considerato, riprendendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le linec argomentative svolte dal Tribunale di Caitagirone nell'ordinanza dell'11.7.2016:

che la I. n. 62/00 ha espressamente affermato che "il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi I e 3);

che in ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata l. n. 62/00, la successiva l. n. 27/06 nonché, ex multis, la C. M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08) e che, in particolare, la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari;

che l'art. 2, comma 2, del d. l. n. 255/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura"; né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di C.C.N.I.) e di ricostruzione di carriera;



che al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del d. lgs. n. 297/94 ove sì prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre – ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione ne nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie";

che, al limite, potrebbe più convincentemente anche argomentarsi circa l'estraneità della valutazione degli annui di pre – ruolo alla ricostruzione della carriera, venendo in radice superata l'obiezione della resistente;

che, d'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal d. l. n. 250/05 (conv. in l. n. 27/06), che, all'art. 1 - bis ("norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie" e, peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la 1. 62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre – ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali";

che anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una pari-



ficazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002) e che analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 -che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1º settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre - ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014);

che non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di C.C.N.I. che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio



d'insegnamento svolto negli istituti paritari; peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche;

che, quanto alla seconda doglianza, l'Amministrazione scolastica non chiarisce la ragione per cui sia stato attribuito il previsto punteggio solo per tre anni di servizio pre – ruolo presso istituto statale e non per i quattro anni di cui in premessa;

che, dunque, occorre concordare con la ricorrente circa la necessità di attribuzione di n. 51 punti;

che ciò è sufficiente ai fini della sussistenza del *fumus boni turisi*, non contestando parte resistente che tale punteggio avrebbe consentito il trasferimento presso uno degli ambiti indicati;

che, in ogni caso, si concorda con il Tribunale di Cremona (le cui linee argomentative si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) nella censura all'operato dell'Amministrazione nel momento in cui ha stilato separate graduatorie per ogni ambito territoriale, comparando prima coloro che avevano indicato ciascun ambito come prima scelta e così via: "il Ministero ha richiamato l'art. 6 del C.C.N.I. 8.04.2016 e l'allegato 1 al C.C.N.I. 8.04.2016 i quali, con specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità, dispongono rispettivamente: "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero completato d'ufficio" (così l'art. 6 cit.); "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (così l'allegato 1 cit.)" ... Le modalità operative adottate dal ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrat-



tuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri. Il caso di specie ne è un esempio palese. Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l'operato del ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal ministero. L'art. 6 esprime la regola pe cui la domanda di mobilità di ciascuna partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze da egli indicato. L'allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze";

che, quanto al *periculum in mora*, la rilevante lontananza dalla città di residenza del nucleo familiare, comprendente figli minori, a fronte di una prima assegnazione provvisoria in Toscana, rende evidente il notevole disagio prodottosi all'esito dell'espletamento della mobilità, notandosi che l'interessata ha fatto trascorrere un tempo di limitata consistenza tra l'espletamento della procedura di conciliazione (30.8.2016) e la data di introduzione del giudizio (10.10.2016), data alla quale la ricorrente non aveva preso servizio nella nuova sede (il che ben consente di far questione di necessità di scongiurare un pericolo di pregiudizio imminente e non di un danno già verificatosi);

che tali esigenze prevalgono certamente su quelle della continuità didattica, trattandosi di interesse di cui appaiono portatori in realtà soggetti diversi dalle odierne parti in causa;

che si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contradditorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.



Il giudice del lavoro:

ordina alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a. s. 2016/17 nella parte in cui dispongono che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", di valutare nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente per 5 aa. ss. in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e di valutare integralmente il servizio pre – ruolo svolto per quattro aa. ss. nella scuola di infanzia statale e per l'effetto, ordina alle Amministrazioni resistenti di attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 51 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità, con trasferimento della ricorrente nella Provincia di Latina o, in subordine, di Roma o Rieti;

spese al merito;

rinvia per la trattazione del merito all'udienza già fissata del 12.9.2017, ore 10.00;

manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 20.3.2017 Il giudice del tavoro

dott. Luca Mascini

